

Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria (EBTU)
Contributi di Solidarietà 2019

Regolamento

ART. 1

Ai sensi della delibera del Consiglio del 24 giugno 2019 dell'Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria (di seguito denominato EBTU), sono istituiti, con l'utilizzo delle entrate, i **contributi di solidarietà a favore delle imprese e dei lavoratori localizzati nella regione dell'Umbria**:

Prestazioni a favore dei dipendenti:

TIPOLOGIA PRESTAZIONI
Ortodontico
Invalidità
Istruzione
Libri scolastici
Borse di studio
Occhiali da vista e lenti a contatto
Decesso lavoratore

Prestazioni a favore delle aziende:

TIPOLOGIA PRESTAZIONI
Stabilizzazione Occupazione
Istruttoria per accesso al sistema del credito
Assistenza Sicurezza, HACCP e normativa Privacy
Adeguamento alla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'Igiene degli alimenti (HACCP) e per i sistemi antifurto
Aggiornamento software, HW, e consulenze aziendali su nuove tecnologie, risparmio energetico e gestione aziendale
Decesso datore di lavoro

ART. 2

L'accesso ai contributi è riservato alle aziende e ai lavoratori in regola con la contribuzione all'EBTU, **al momento della presentazione della domanda e almeno dal 1 gennaio 2019.**

Nel caso di aziende stagionali qualora non hanno in organico personale stabilizzato la contribuzione verrà considerata dal momento dell'assunzione dei lavoratori stagionali.

Per le aziende stagionali e per i lavoratori con contratti a tempo determinato o stagionali il contributo, è pari al 30% rispetto alle cifre riportate negli articoli successivi, il contratto deve avere una durata di almeno 3 mesi.

Per i lavoratori che hanno un contratto part-time fino al 50% dell'orario settimanale (cioè fino a 20 ore settimanali) il contributo è ridotto del 50% rispetto agli importi riportati negli articoli successivi.

La graduatoria relativa alle richieste dei lavoratori è unica, il contributo sarà diverso in base al tipo di prestazione richiesta.

Nella valutazione delle domande dei lavoratori avranno la precedenza coloro che nel corso del 2019 sono interessati da un procedimento di cassa integrazione o che hanno un contratto di solidarietà; verrà poi considerato il valore dell'ISEE e, in caso di parità dei valori, sarà privilegiato il lavoratore con il valore ISR più basso.

L'ISEE deve essere valido al momento della presentazione della domanda, è ammissibile anche quello con scadenza 31/12/2019.

Ai lavoratori assegnatari del contributo per la **borsa di studio** e per i **libri scolastici** per cui è prevista la ritenuta ai sensi di legge, sarà inviata la relativa CU (certificazione unica). Per tutte le altre prestazioni non viene applicata nessuna ritenuta, sarà responsabilità dell'utente raccordarsi con i centri fiscali per le indicazioni del caso.

La graduatoria delle richieste per i contributi riservati alle imprese è unica in base all'ordine di arrivo, ad eccezione di quella della "*Stabilizzazione Occupazione*" che sarà fatta in base all'anzianità del lavoratore assunto.

ART. 3

Per essere ammissibili gli eventi devono essere avvenuti nell'anno 2019.

Per poter accedere al contributo il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- contratto di lavoro:
 - o a tempo indeterminato,
 - o a tempo determinato con durata minima 3 mesi,
 - o contratto stagionale con durata minima 3 mesi,
- avere superato il periodo di prova.

Le aziende per poter accedere ai contributi ad esse riservati, oltre a quanto previsto al comma 1 di cui all'art. 2 devono essere in regola con i fondi di assistenza sanitaria integrativa (versare al fondo o corrispondere l'elemento retributivo al lavoratore).

ART. 4

Al lavoratore non può essere assegnato più di un contributo, al nucleo familiare non può essere assegnato lo stesso contributo.

Nel caso in cui un lavoratore richieda l'accesso a più prestazioni ha diritto ad un solo contributo, quello di miglior favore, salvo esaurimento della disponibilità. In tal caso, in base all'ISEE, gli sarà riconosciuto il contributo il cui fondo ha la disponibilità economica sufficiente.

L'azienda potrà accedere al contributo una sola volta nel corso dell'anno 2019. Nel caso in cui una azienda richieda l'accesso a più prestazioni ha diritto a quella di miglior favore comunque sempre fino ad esaurimento degli importi stanziati.

Non saranno accolte le richieste del lavoratore il cui valore delle spese sostenute sia complessivamente inferiore ad euro 100,00 (euro cento/00).

ART. 5

Il Regolamento ha carattere sperimentale dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Gli interventi del presente regolamento sono previsti fino ad esaurimento dello stanziamento.

Il consiglio dell'Ente può deliberare lo spostamento delle risorse da una prestazione all'altra per la copertura di richieste non soddisfatte a causa dell'esaurimento del contributo specifico.

Qualora le risorse stanziati non si esauriscano entro il periodo di sperimentazione il consiglio dell'Ente si riserva di decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione per l'anno successivo o annullare il regolamento.

Il Consiglio dell'Ente relaziona all'Assemblea sulla gestione delle risorse e sulle attività del presente Regolamento.

ART. 6

La domanda di richiesta del contributo, **completa di ogni documento richiesto**, dovrà essere inviata per posta all'**Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia**, oppure inviata telematicamente on-line attraverso il sito fondosolidarieta.ebtumbria.it, o consegnata a mano presso Via Settevalli, 320 – Perugia o via Largo Volfrango Frankl, 10 – Terni, utilizzando i moduli predisposti completi della documentazione comprovante il diritto a percepire il contributo, **entro il 29 febbraio 2020.**

Il consiglio potrà deliberare la proroga della scadenza dei termini.

Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione o nel caso di invio telematico, il protocollo digitale assegnato automaticamente alla pratica in relazione al giorno in cui verrà spedito.

La Commissione potrà, ai fini della valutazione della pratica, richiedere ulteriori documenti.

Le domande saranno valutate dalla Commissione dei CS o direttamente dal comitato direttivo dell'Ente.

I lavoratori vincitori riceveranno il contributo secondo le modalità indicate dagli stessi bonifico o assegno bancario, per le aziende è possibile l'erogazione solo tramite bonifico bancario.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

ART. 7

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati a mezzo raccomandata alla presidenza dell'EBTU, entro l'anno successivo di competenza dello stanziamento globale dei contributi, che dovrà esaminarli e darne comunicazione nella prima riunione del Comitato direttivo per le decisioni in merito.

Ad ogni ricorso dovrà essere data risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.

La risposta dell'EBTU, in merito al ricorso, è inappellabile.

PRESTAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE

1) CONTRIBUTO ORTODONTICO

ART. 8

Contributo a favore del dipendente che, nel corso dell'anno 2019, ha sostenuto spese per apparecchi ortodontici dei propri figli.

Il contributo previsto - per i lavoratori in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è pari al 50% della spesa con un contributo massimo di € 300,00 di erogazione.

ART. 9

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- copia ultima busta paga;
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- copia della fattura del dentista da cui si evince la tipologia di spesa;
- autodichiarazione sotto propria responsabilità di essere in CIG o in contratto di solidarietà (da produrre solo per questi lavoratori).

2) CONTRIBUTO INVALIDITA'

ART. 10

Contributo a favore del dipendente il cui figlio abbia un'invalidità permanente almeno del 67% o di grave entità.

Il contributo previsto - per i lavoratori in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è di € 700,00.

ART. 11

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- copia ultima busta paga;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- certificato di invalidità di un ente pubblico competente;
- autodichiarazione sotto propria responsabilità di essere in CIG o in contratto di solidarietà (da produrre solo per questi lavoratori);
- modello ISEE.

3) CONTRIBUTO ISTRUZIONE: asilo nido/materna – campus estivo – mensa scolastica – trasporto scolastico

ART. 12

Contributo a favore del dipendente quale concorso per le spese sostenute per l'asilo nido, scuola materna, campus estivi, mensa scolastica, trasporto scolastico (per scuola secondaria di primo/secondo grado, università) dei propri figli.

Il contributo previsto - per i lavoratori in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è:

- il 50% della spesa con un contributo massimo di € 200,00 per le spese sostenute per un figlio;
- il 50% della spesa con un contributo massimo di € 300,00 per le spese sostenute per due figli;
- il 50% della spesa con un contributo massimo di € 400,00 per le spese sostenute per più di due figli.

ART. 13

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione sotto propria responsabilità di essere in CIG o in contratto di solidarietà (da produrre solo per questi lavoratori);
- copia ultima busta paga;
- attestazione da parte dell'istituto dell'iscrizione e frequenza del figlio/i;
- copia fatture/ricevute di pagamento con data di emissione 2019 da cui si evince la tipologia di spesa sostenuta;
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- indicazione del numero di figli per i quali sono state sostenute le spese.

4) CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI

ART. 14

Contributo a favore del dipendente quale concorso per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici (per scuola secondaria di primo/secondo grado, università) dei propri figli.

Il contributo previsto - per i lavoratori in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è:

- il 50% della spesa con un contributo massimo di € 150,00 per le spese sostenute per un figlio;
- il 50% della spesa con un contributo massimo di € 250,00 per le spese sostenute per due figli;
- il 50% della spesa con un contributo massimo di € 350,00 per le spese sostenute per più di due figli.

ART. 15

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione sotto propria responsabilità di essere in CIG o in contratto di solidarietà (da produrre solo per questi lavoratori);
- copia ultima busta paga;
- attestazione da parte dell'istituto dell'iscrizione e frequenza del figlio/i;
- copia fatture/ricevute di pagamento con data di emissione 2019 da cui si evince la tipologia di spesa sostenuta;
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- indicazione del numero di figli per i quali sono state sostenute le spese.

5) CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO

ART. 16

Contributo a favore del dipendente studente o del proprio figlio che abbia conseguito, nell'anno 2019, il diploma di maturità o di laurea breve o di laurea specialistica.

Il contributo - per i lavoratori in regola ai sensi dell'art. 2 - è:

- € 450,00 per la laurea specialistica;
- € 350,00 per la laurea breve;
- € 250,00 per il diploma di maturità.

ART. 17

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione sotto propria responsabilità di essere in CIG o in contratto di solidarietà (da produrre solo per questi lavoratori);
- copia ultima busta paga;
- copia del diploma/certificato di laurea;
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- indicazione della tipologia di attestato conseguito.

6) CONTRIBUTO OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO

ART. 18

Contributo a favore del dipendente per l'acquisto degli occhiali da vista o lenti a contatto **dei propri figli**.

Il contributo previsto - per i lavoratori in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è pari al 50% della spesa con un contributo massimo di € 100,00 di erogazione.

ART. 19

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- copia ultima busta paga;
- copia fattura/ricevuta di pagamento datata 2019 in cui risulti l'oggetto della spesa e il nome del figlio;
- modello ISEE;
- autodichiarazione sotto propria responsabilità di essere in CIG o in contratto di solidarietà (da produrre solo per questi lavoratori);
- fotocopia del documento di riconoscimento.

PRESTAZIONI A FAVORE DELLA AZIENDA

7) CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONE

ART. 20

Contributo a favore dell'azienda che, nel corso del 2019, ha assunto a tempo indeterminato un lavoratore alle proprie dipendenze con contratto a termine, o assume a tempo indeterminato un lavoratore che abbia superato il 40esimo anno di età. E' esclusa la trasformazione degli apprendisti.

Il contributo previsto - per le aziende in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è di € 1.000,00.

ART. 21

Per poter accedere al contributo il lavoratore assunto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superamento del periodo di prova del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- localizzazione del posto di lavoro nel territorio dell'Umbria.

ART. 22

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- copia del vecchio contratto a termine;
- copia del nuovo contratto a tempo indeterminato;
- ultima busta paga del lavoratore;
- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale, relativo alla competenza di almeno gennaio 2019 e quello del mese antecedente la data di presentazione della richiesta;
- documento comprovante il rispetto della normativa sui fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente);
- fotocopia del documento del legale rappresentante dell'azienda.

Nella valutazione delle domande al fine della stesura della graduatoria avrà diritto di precedenza l'azienda che assume il dipendente più anziano; nel caso in cui i lavoratori abbiano la stessa età, avrà diritto di precedenza l'azienda con il numero maggiore di dipendenti a tempo indeterminato.

8) CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA per ACCESSO AL CREDITO

ART. 23

Contributo a favore dell'azienda che nel corso del 2019 ha sostenuto spese concernenti l'istruttoria delle pratiche per l'accesso al credito tramite gli intermediari di espressione dei soci costituenti l'ente bilaterale.

Il contributo previsto - per le aziende in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 400,00.

L'IVA non viene in alcun caso rimborsata, **il contributo è relativo esclusivamente all'imponibile della fattura.**

ART. 24

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale, relativo alla competenza di almeno gennaio 2019 e quello del mese antecedente la data di presentazione della richiesta;
- copia della fattura o attestazione di spesa (su carta intestata intermediari finanziari) relativa ai costi di istruttoria;
- documento comprovante il rispetto della normativa sui fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente).

La stesura della graduatoria sarà compilata in base all'ordine di arrivo delle domande.

9) CONTRIBUTO ASSISTENZA SICUREZZA, HACCP E NORMATIVA PRIVACY

ART. 25

Contributo a favore dell'azienda che nel corso del 2019 ha sostenuto spese per il miglioramento degli standard di sicurezza.

Le spese ammissibili sono relative al **servizio di consulenza/assistenza per il mantenimento e miglioramento degli standard previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, HACCP e adeguamento della normativa sulla privacy.**

Il contributo previsto - per le aziende in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 - è pari al 50% della spesa con un contributo massimo di € 300,00.

Il servizio di assistenza/consulenza relativo alla normativa della sicurezza e dell'haccp deve essere erogato da strutture riconosciute come Centri di Assistenza Tecnica presso la Regione dell'Umbria di emanazione delle parti sociali costituenti l'Ente e/o strutture formative di emanazione delle parti sociali costituenti l'Ente.

L'IVA non viene in alcun caso rimborsata, il contributo copre esclusivamente l'importo imponibile della fattura.

ART. 26

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale, relativo alla competenza di almeno gennaio 2019 e quello del mese antecedente la data di presentazione della richiesta;
- fotocopia del documento rappresentante legale dell'azienda;
- copia delle fatture quietanzate (deve essere specificata la tipologia di spesa effettuata);
- documento comprovante il rispetto della normativa sui fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente).

La stesura della graduatoria sarà compilata in base all'ordine di arrivo delle domande.

10) CONTRIBUTO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, IGIENE DEGLI ALIMENTI E PER SISTEMI ANTIFURTO

ART. 27

Contributo a favore dell'azienda che nel corso del 2019 ha sostenuto spese in attrezzature di qualunque tipo atte a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'HACCP e per i sistemi antifurto.

Il contributo previsto - per le aziende in regola ai sensi del art. 2 comma 1 - è pari al 50% della spesa con un contributo massimo di € 400,00 di erogazione.

L'IVA non viene in alcun caso rimborsata, il contributo copre esclusivamente l'importo imponibile della fattura.

ART. 28

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'ente bilaterale, relativo alla competenza di almeno gennaio 2019 e quello del mese antecedente la data di presentazione della richiesta;
- fotocopia del documento del rappresentante legale dell'azienda;
- copia della fattura (deve essere specificata la tipologia della attrezzatura acquistata);

- documento comprovante il rispetto della normativa sui fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente).

La stesura della graduatoria sarà compilata in base all'ordine di arrivo delle domande.

11) CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE, HW, GESTIONALI, GESTIONALI WEB E CONSULENZE AZIENDALI SU: MKT, FISCALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, CONTROLLO DI GESTIONE DEL PERSONALE, CONTROLLO DI GESTIONE, NUOVE TECNOLOGIE, RISPARMIO ENERGETICO.

ART. 29

Contributo a favore dell'azienda che nel corso del 2019 ha sostenuto spese per: aggiornamento software, consulenza finalizzata al miglioramento/ottimizzazione della gestione aziendale, fiscale, della comunicazione, della gestione del personale, del controllo di gestione e consulenza in materia di risparmio energetico e per l'introduzione delle nuove tecnologie.

Il contributo previsto - per le aziende in regola ai sensi dell'art. 2 comma 1 – è pari al 50% della spesa con un contributo massimo di € 500,00 di erogazione.

L'IVA non viene in alcun caso rimborsata, il contributo copre esclusivamente l'importo imponibile della fattura.

ART. 30

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'ente bilaterale, relativo alla competenza di almeno gennaio 2019 e quello del mese antecedente la data di presentazione della richiesta;
- fotocopia del documento del rappresentante legale dell'azienda;
- copia delle fatture in cui deve essere specificata la tipologia della spesa sostenuta;
- documento comprovante il rispetto della normativa sui fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente).

La stesura della graduatoria sarà compilata in base all'ordine di arrivo delle domande.

Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria
Solidarietà – Contributo Decesso 2019

REGOLAMENTO

ART. 1

Ai sensi della delibera del Consiglio del 24 giugno 2019 dell'Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria (di seguito denominato EBTU), è istituito, con l'utilizzo delle entrate il Contributo per decesso a favore delle imprese e dei lavoratori localizzati nella regione dell'Umbria:

Prestazioni a favore di dipendenti:

	Perugia	Terni
Decesso		

Prestazioni a favore dei datori di lavoro:

	Perugia	Terni
Decesso		

ART. 2

L'accesso al contributo è riservato alle aziende e ai lavoratori in regola con la contribuzione all'EBTU **al momento della presentazione della domanda e almeno dal 1° gennaio 2019.**

Nel caso di aziende stagionali qualora non hanno in organico personale stabilizzato la contribuzione verrà considerata dal momento dell'assunzione dei lavoratori stagionali.

Per le aziende stagionali e per i lavoratori con contratti a tempo determinato o stagionali il contributo è pari al 30% rispetto alle cifre riportate negli articoli successivi, il contratto deve avere una durata di almeno 3 mesi.

Per i lavoratori che hanno un contratto part-time fino al 50% dell'orario settimanale (cioè fino a 20 ore settimanali) il contributo è ridotto del 50% rispetto alle cifre riportate negli articoli successivi.

Le domande saranno evase in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dello stanziamento. Il consiglio potrà valutare, durante l'anno, di integrare il contributo per soddisfare eventuali richieste non evase.

ART. 3

Per essere ammissibili gli eventi devono essere avvenuti nell'anno 2019.

La richiesta deve essere presentata entro il 29 febbraio dell'anno successivo al bando

Per poter accedere al contributo il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, stagionale;
- avere superato il periodo di prova.

Le aziende per accedere ai contributi a esse riservati, oltre a quanto previsto al comma 1 di cui all'art. 2, devono essere in regola con i fondi di assistenza sanitaria integrativa (versare al fondo o corrispondere l'elemento retributivo al lavoratore).

ART. 4

Al nucleo familiare non può essere assegnato la stessa tipologia di contributi per l'anno di competenza.

Al lavoratore non può essere assegnato più di un contributo tra quelli previsti nel corso dello stesso anno di competenza. Nel caso in cui un lavoratore richieda l'accesso a più contributi ha diritto ad uno solo, quello di miglior favore, salvo esaurimento dello stanziamento.

Per i contributi riservati alla azienda quest'ultima potrà accedere al contributo una sola volta nel corso dell'anno 2018, quindi qualora fosse assegnato il contributo per decesso non potrà essere assegnato un altro contributo. Nel caso in cui un'azienda richieda l'accesso a più contributi ha diritto a quello di miglior favore comunque sempre fino ad esaurimento dei fondi.

ART. 5

Il Regolamento ha carattere sperimentale dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. **Gli interventi sono previsti fino a esaurimento dello stanziamento.**

Qualora lo stanziamento non si esaurisca entro il periodo di sperimentazione il Consiglio si riserva di decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione per l'anno successivo o annullare stanziamento.

Il Consiglio dell'EBTU relaziona all'Assemblea dell'Ente sulla gestione delle risorse e sulle attività del presente regolamento.

ART. 6

La domanda di richiesta del contributo, **completa di ogni documento richiesto**, dovrà essere inviata per posta all'**Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia**, oppure consegnata a mano presso gli uffici di Perugia, Via Settevalli, 320 o di Terni, Via Largo Volfango Frankl, 10, utilizzando i moduli predisposti completi della documentazione comprovante il diritto a percepire il contributo.

Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione o, in caso di invio telematico, il protocollo digitale assegnato automaticamente alla pratica in relazione al giorno in cui verrà spedito.

Le domande saranno valutate dalla Commissione dei CS o direttamente dal comitato direttivo dell'Ente.

La Commissione potrà, ai fini della valutazione della pratica, richiedere ulteriori documenti.

I lavoratori vincitori riceveranno il contributo secondo le modalità indicate dagli stessi bonifico o assegno bancario, per le aziende è possibile l'erogazione solo tramite bonifico bancario.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

ART. 7

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati a mezzo raccomandata alla Presidenza dell'EBTU, entro l'anno successivo di competenza del Contributo, che dovrà esaminarli e darne comunicazione nella prima riunione del Comitato Esecutivo per le decisioni in merito. Ad ogni ricorso dovrà essere data risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. La risposta dell'EBTU, in merito al ricorso, è inappellabile.

PRESTAZIONI A FAVORE DELLA AZIENDA E DEL LAVORATORE

CONTRIBUTO PER DECESSO

ART. 8

Contributo a favore del coniuge e/o del/dei figlio/i, del dipendente o del datore di lavoro deceduto nel corso dell'anno 2019.

Il contributo previsto ai sensi dell'art. 2 comma 1 è:

- € 1.000,00

Per casi eccezionali il Consiglio dell'Ente, secondo le modalità di deliberazione previste dallo statuto, può decidere di erogare un importo maggiore di quello sopra indicato.

All'importo non viene applicata nessuna ritenuta, sarà responsabilità dell'utente raccordarsi con i centri fiscali per le indicazioni del caso.

ART. 9

Per avere diritto all'erogazione del contributo è necessario presentare apposita domanda scritta, da parte degli eredi, corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- ultima busta paga del lavoratore deceduto (solo in caso di decesso del lavoratore);
- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale, relativo alla competenza di almeno gennaio 2019 e quello del mese antecedente la data di presentazione della richiesta (**solo a carico dell'azienda**);
- certificato di morte;
- stato di famiglia;

- fotocopia del documento di riconoscimento di chi presenta la domanda;
- documento comprovante il rispetto della normativa dei fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente) (**solo a carico di domanda presentata dall'azienda**).

Hai fini dell'erogazione del contributo varrà l'ordine di arrivo della richiesta.

Per il fondo decesso la procedura è esclusivamente cartacea, tramite i moduli scaricabili dalla sezione modulistica del sito www.ebtumbria.it.